Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito in Legge 27 del 24.04.2020

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

[...]

Art. 83. *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.*

[...]

c. 20. ~~Per il periodo di cui al comma 1~~ **Dal 9 marzo 2020 al** ~~**15 aprile**~~ **11 maggio 2020**[1] sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati ~~promossi entro il 09 marzo 2020~~ **introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al** ~~**15 aprile 2020**~~ **11 maggio 2020** ~~e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale~~.[2] Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

20-bis.[3] Nel periodo dal 9 marzo al ~~30 giugno 2020~~ **31 luglio 2020**[4], gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

20-ter.[5] Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

[...]

1 Modifica apportata con L. 27/2020 (All. p. 1) e D.L. 28/2020 (art. 3, c. *h*).
2 Modifica apportata con L. 27/2020 (All. p. 1) e D.L. 28/2020 (art. 3, c. *h*).
3 Comma introdotto con L. 27/2020 (All. p. 1).
4 Modifica apportata con D.L. 28/2020 (art. 3, c. *i*).
5 Comma introdotto con L. 27/2020 (All. p. 1).

Via Tuscolana 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com